MODIFICHE ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124, CONCERNENTE IL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E LA DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito il seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo.»;

c) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».

Versione in vigore dal 25 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto
Estremi	Legge 7 agosto 2012, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-3-agosto-2007-n-124-concernente-il-sistema-di/art-3-modifiche-all-articolo-4-della-legge-3-agosto-2007-n-124-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it